

Regolamento

Fondo Pensione Aperto Aureo *In regime di contribuzione definita*

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1. – Denominazione	3
Art. 2. – Istituzione Del Fondo Ed Esercizio Dell'attività	3
Art. 3. – Scopo.....	3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4. – Regime della forma pensionistica.....	3
Art. 5. – Destinatari.....	3
Art. 6. – Scelte di investimento	4
Art. 7. – Gestione degli investimenti.....	4
Art. 8. – Spese	6

PARTE III – CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 9. – Contribuzione	7
Art. 10. – Determinazione della posizione individuale.....	7
Art. 11. – Prestazioni pensionistiche	8
Art. 12. – Erogazione della rendita	9
Art. 13. – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	9
Art. 14. – Anticipazioni	10

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15. – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile.....	11
Art. 16. – Banca depositaria	11
Art. 17. – Responsabile.....	11
Art. 18. – Organismo di sorveglianza.....	12
Art. 19. – Conflitti di interesse.....	12
Art. 20. – Scritture contabili.....	12

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21. – Modalità di adesione.....	13
Art. 22. – Trasparenza nei confronti degli aderenti.....	13
Art. 23. – Comunicazioni e reclami.....	13

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24. – Modifiche di regolamento.....	13
Art. 25. – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del fondo	14
Art. 26. – Cessione del fondo	14
Art. 27. – Rinvio.....	14

ALLEGATI

<i>Allegato n. 1. Disposizioni in materia di responsabile.....</i>	<i>15</i>
<i>Allegato n. 2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di Sorveglianza...</i>	<i>18</i>
<i>Allegato n. 3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite</i>	<i>21</i>

Parte I

Identificazione e scopo del fondo

ART. 1. – DENOMINAZIONE

1. Il “Fondo pensione aperto AUREO”, di seguito definito “**Fondo**”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “**Decreto**”.

ART. 2. LA COSTRUZIONE DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE

1. La “BCC Risparmio&Previdenza Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A.” e più brevemente “BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.”, di seguito definita “**SGR**”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 1 giugno 1999.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima SGR, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con la Banca d’Italia, con provvedimento del 22 gennaio 1999; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della SGR.

ART. 3. – SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II - caratteristiche del fondo

e modalità di investimento

ART. 4. – REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5. – DESTINATARI

1. L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto, l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

ART. 6. – SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è articolato in 4 comparti, come di seguito specificati:
 - A. *Aureo Comparto obbligazionario*
 - B. *Aureo Comparto bilanciato*
 - C. *Aureo Comparto azionario*
 - D. *Aureo Comparto garantito*. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso, i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
3. All'atto dell'adesione o con successiva disposizione impartita alla SGR nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione, l'aderente può, inoltre, scegliere che la composizione del capitale investito muti gradualmente nel tempo per effetto di riallocazioni automatiche determinate in funzione della durata residua della fase di accumulo (c.d. *life cycle*), al fine di diminuire il rischio finanziario e la volatilità dell'investimento all'avvicinarsi della scadenza della fase di accumulo.
4. A tal fine, l'aderente può scegliere il proprio percorso di *life cycle* tra quelli dettagliatamente illustrati nella Nota Informativa – denominati rispettivamente "Verde", "Blu" e "Argento" – predisposti dalla SGR in funzione degli anni mancanti alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e del profilo di rischio-rendimento atteso.
5. Fatta salva eventuale richiesta dell'aderente, mediante disposizione impartita per iscritto, la SGR non procede a riallocazioni automatiche della posizione individuale prima del decorso di un periodo minimo di due anni dall'adesione al Fondo o, se successiva, dall'attivazione del percorso di *life cycle*.

ART. 7. – GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. La SGR effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La SGR può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "**OICR**", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della SGR, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimenti dei singoli comparti è la seguente:
 - A. ***Aureo Comparto obbligazionario***
Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica d'investimento volta a per-

seguire una composizione del portafoglio orientata verso titoli di debito; resta comunque ferma la facoltà, oltre che di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide - tenendo conto dell'andamento dei mercati finanziari - di investire in altri valori mobiliari nonché in titoli di capitale. L'investimento in titoli di capitale non potrà essere superiore al 15% del patrimonio del Comparto medesimo. Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4, co. 1 e 2, del D.M. n. 703/96 potranno essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere a condizione che essi siano emessi da Paesi in calce indicati o da soggetti residenti in Paesi in calce indicati o negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi in calce indicati.

B. Aureo Comparto bilanciato

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del patrimonio del Comparto bilanciata tra titoli di capitale e titoli di debito. Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4, co. 1 e 2, del D.M. n. 703/96 potranno essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere a condizione che essi siano emessi da Paesi in calce indicati o da soggetti residenti in Paesi in calce indicati o negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi in calce indicati. Resta comunque ferma la facoltà, oltre che di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, di investire in altri valori mobiliari; tuttavia, i titoli di debito presenti nel portafoglio non potranno essere inferiori al 30% del patrimonio del Comparto medesimo.

C. Aureo Comparto azionario

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione del patrimonio del Comparto prevalentemente orientata ai titoli di capitale. Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4, co. 1 e 2, del D.M. n. 703/96 potranno essere effettuati investimenti in titoli denominati in valute estere a condizione che essi siano emessi da Paesi in calce indicati o da soggetti residenti in Paesi in calce indicati o negoziati nei mercati regolamentati dei Paesi in calce indicati. Resta comunque ferma la facoltà, oltre che di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, di investire in altri valori mobiliari nonché in titoli di debito, che non potranno essere presenti in misura superiore al 20% del patrimonio del Comparto medesimo.

D. Aureo Comparto garantito

Relativamente a questo Comparto, la SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria in relazione agli andamenti delle economie e dei mercati finanziari dei Paesi prescelti. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari emessi o garantiti da Governi centrali o banche centrali di Paesi rientranti nella Zona A, nonché dall'Unione Europea.

Tale politica di investimento è volta a garantire agli aderenti la restituzione del capitale e a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al comparto denominato "*Aureo Comparto garantito*" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla SGR da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui al successivo Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art. 11;

- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Così come indicato ai punti di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, nell'attuazione delle specifiche politiche di gestione di ciascun Comparto, l'investimento in valori mobiliari di emittenti esteri potrà essere effettuato relativamente a quei titoli quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico nei seguenti Paesi: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cile, Colombia, Corea, Danimarca, Egitto, Filippine, Finlandia, Francia, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Laos, Lussemburgo, Malesia, Marocco, Messico, Mongolia, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Tedesca, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica Slovacca, Romania, Singapore, Siria, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Tunisia, Turchia, Ungheria, U.S.A., Venezuela, Vietnam, nonché nei Paesi appartenenti all'ex Repubblica Sovietica.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla SGR.

La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

ART. 8. – SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a. spese da sostenere all'atto dell'adesione: una commissione pari a Euro 2;

b. spese relative alla fase di accumulo:

b1) direttamente a carico dell'aderente:

una commissione pari a Euro 12, applicata annualmente sulla singola posizione e prelevata dalla posizione individuale in corrispondenza con la prima valorizzazione dell'anno solare;

b2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:

una commissione di gestione su base annua calcolata sul valore complessivo netto del patrimonio stesso con cadenza giornaliera e prelevata con cadenza mensile il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. La commissione di gestione è così determinata

- Comparto Azionario: 1,5% su base annua;
- Comparto Bilanciato: 1,2% su base annua;
- Comparto Obbligazionario: 0,9% su base annua;
- Comparto Garantito: 0,5% su base annua.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della SGR.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sot-

toscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

- c. **Spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
- c1) Euro 2 per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti, ai sensi dell'art. 6.2;
 - c2) Euro 2 per la modifica del piano di riallocazione automatica degli investimenti (*life cycle*), ai sensi dell'art. 6.3 (es. variazione della periodicità degli *switch*, variazione dell'allocazione tra i comparti);
 - c3) Euro 20 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art. 13.
- d. **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'allegato n. 3.
- 2. Sono a carico della SGR tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
 - 3. Nella redazione della Nota informativa la SGR adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III – contributi e prestazioni

ART. 9. – CONTRIBUZIONE

- 1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
- 4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
- 6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ART. 10. – DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

- 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente,

è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La SGR determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

ART. 11. – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art. 13, commi 6 e 7.

ART. 12. – EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi cinque o dieci anni è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all'aderente finché è in vita.
3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

ART. 13. – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art. 11;
 - d. riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decre-

to, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente, l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La SGR, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 14. – ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Parte IV – profili organizzativi

ART. 15. – SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della SGR, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della SGR o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la SGR.
4. La SGR è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La SGR è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

ART. 16. – BANCA DEPOSITARIA

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata ICBPI S.p.A. - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., di seguito **"Banca Depositaria"**, con sede in Milano.
2. La SGR può revocare in ogni momento l'incarico alla Banca Depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la SGR non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della SGR per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla Banca Depositaria.
4. Le funzioni della Banca Depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

ART. 17. – RESPONSABILE

1. La SGR nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto (il **"Responsabile"**).
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

ART. 18. – ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto (l'“**Organi-smo**”).
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo, sono riportate nell'allegato n. 2.

ART. 19. – CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

ART. 20. – SCRITTURE CONTABILI

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La SGR conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

Parte V – rapporti con gli aderenti

ART. 21. – MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

ART. 22. – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI

1. La SGR mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della SGR, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La SGR si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
3. Almeno 30 giorni prima del perfezionamento di ogni riallocazione automatica eseguita in attuazione dell'opzione *life cycle* attivata dall'aderente ai sensi del precedente art. 6, comma 3, la SGR provvede, inoltre, ad inviare all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla composizione della sua posizione individuale e sulle modifiche che interverranno per effetto della riallocazione automatica.

ART. 23. – COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. La SGR definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

Parte VI – norme finali

ART. 24. – MODIFICHE DI REGOLAMENTO

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.

2. La SGR stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 25.

ART. 25. – TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la SGR.
2. La SGR comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La SGR può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

ART. 26. – CESSIONE DEL FONDO

1. Qualora la SGR non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

ART. 27. – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Allegato n.1 - Disposizioni in materia di Responsabile

ART. 1 – NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "BCC Risparmio&Previdenza Società di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A." e più brevemente "BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.", di seguito definita "**SGR**". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della SGR.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 2 – REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a. lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la SGR o società da questa controllate o che la controllano;
 - b. l'incarico di amministratore della SGR;
 - c. gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

ART. 3 – DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 4 – RETRIBUZIONE

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della SGR, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della SGR.

ART. 5 – AUTONOMIA DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla SGR.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della SGR, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La SGR gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della SGR, per tutte le materie inerenti al Fondo.

ART. 6 – DOVERI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla SGR, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a. **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 1. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal Regolamento;
 2. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b. **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 1. la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla SGR e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della SGR e di suoi clienti;
 2. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c. **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 1. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 2. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 3. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 4. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 5. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla SGR per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

ART. 7 – RAPPORTI CON LA COVIP

1. Il Responsabile:
 - predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
 - vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
 - comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della SGR, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la SGR e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

Allegato n.2 - Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di sorveglianza

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla SGR che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

ART. 3 – DESIGNAZIONE E CESSAZIONE DALL'INCARICO DEI COMPONENTI

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la SGR designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la SGR, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla SGR almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della SGR della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la SGR si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della SGR.

ART. 4 – REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO E DECADENZA

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della SGR accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la SGR provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

ART. 5 – REMUNERAZIONE

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della SGR all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo salvo diversa decisione della SGR. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della SGR o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla SGR né sul Fondo.

ART. 6 – COMPITI DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della SGR eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a. informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b. la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c. informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a. sulla trattazione degli esposti;
 - b. sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c. sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d. su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della SGR e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

ART. 7 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della SGR e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla SGR più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della SGR che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della SGR.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede nei confronti degli aderenti. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.
3. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
4. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

Allegato n.3 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

(ex art. 17, comma 2, lettera e, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124)

Tra

La Società BCC RISPARMIO&PREVIDENZA S.G.R.p.A. la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore, del Fondo Pensione Aperto denominato Fondo Pensione Aperto Aureo - Fondo Pensione Aperto Multicomparto (di seguito definito FONDO PENSIONE), nella persona del legale rappresentante Arch. Angelo Mambretti, nato a Truccazzano il 19 aprile 1948;

e

l'impresa di assicurazione Assimoco Vita - Compagnia di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito definita COMPAGNIA), nella persona del legale rappresentante, Paul Gasser nato a Wandoies (BZ) il 25 giugno 1959.

premessi che:

1. il FONDO PENSIONE, costituito in forma di fondo pensione aperto multicomparto, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 22 gennaio 1999 con il n. 53;
2. la COMPAGNIA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 23.10.1990 - G.U. n. 279 del 29.11.1990 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con numero di iscrizione 1.00092;
3. il FONDO PENSIONE intende stipulare una convenzione per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita in base all'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE:

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

ART. 1. – OGGETTO DELLA CONVENZIONE, PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto/Regolamento del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del fondo pensione stesso.
1bis) Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
 - a. una rendita vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona da lui designata nell'ambito dei soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite;
 - b. una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente finché l'Assicurato sia in vita.

2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla COMPAGNIA ai sensi dell'art. 2, per il coefficiente relativo all'età della testa assicurata, indicato nella Tabella allegata alla presente convenzione.

2bis) La rendita annua verrà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione.

ART. 2. – PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La COMPAGNIA si impegna a corrispondere direttamente all'Assicurato aderente al FONDO PENSIONE la rendita oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento del FONDO PENSIONE.
3. La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 2 sono stati applicati i carichi determinati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla presente convenzione.

ART. 3. – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in convenzione, si impegna a comunicare alla COMPAGNIA i seguenti dati relativi agli aderenti ed alle eventuali teste reversionarie:
 - dati anagrafici completi
 - codice fiscale
 - ammontare della quota individuale.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete: l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo della rendita.

ART. 4. – PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno di pagamento del premio da parte del FONDO PENSIONE e sarà erogata in rate posticipate con cadenza annuale o sub-annuale, a scelta dell'Assicurato.
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente fatto salvo quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate al FONDO PENSIONE.

ART. 5. – VALORE DI RISCATTO

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

ART. 6. – DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1° febbraio 1999 e durata di anni 5.
2. La presente convenzione è rinnovata tacitamente per uguali periodi, salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 3 mesi prima della scadenza.

ART. 7. – RECESSO

1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presente convenzione con le seguenti modalità e termini: invio di lettera raccomandata con A.R. ed avrà efficacia dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data di comunicazione.

1bis) La COMPAGNIA può recedere dalla presente convenzione con le seguenti condizioni, modalità e termini: invio di lettera raccomandata con A.R. ed avrà efficacia dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data di comunicazione.

2. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 8. – TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE.

ART. 9. – TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono applicate alla tariffa oggetto della presente Convenzione relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.

ART. 10. – CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza di mercato.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse previa comunicazione al FONDO, da parte della COMPAGNIA, da effettuarsi con le seguenti modalità e termini: invio di lettera raccomandata con A.R. tre mesi prima dell'entrata in vigore dei nuovi tassi.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il FONDO ha facoltà di recesso da esercitarsi mediante raccomandata A.R. entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione da parte della COMPAGNIA.

Fatto in doppio esemplare originale a Segrate, il 17 dicembre 2012

ASSIMOCO VITA S.p.A.

BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Allegati:

- 1) Specifiche attuariali in vigore dal 21 dicembre 2012;
- 2) Clausola di rivalutazione in vigore dal 1° gennaio 2006;
- 3) Regolamento riserva Fondo Sereno.

Specifiche attuariali

I Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia immediata nelle rateazioni previste (Annuale, Semestrale, Trimestrale e Mensile) sono ed evidenziati nella tabella sottoriportata.

Inoltre è stata prevista la possibilità di scegliere la conversione del capitale in una delle seguenti tipologie di rendita:

1. Rendita immediata vitalizia rivalutabile;
2. Rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;
3. Rendita immediata vitalizia rivalutabile certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia;
4. Rendita immediata reversibile totalmente o parzialmente (75% e 50%).

I suddetti coefficienti attuariali necessari per la determinazione della rendita sono ottenuti calcolando le annualità vitalizie su una, adottando le seguenti basi demografiche:

- IPS55U-I;
- tasso tecnico dello 0% annuo.

È stato applicato un caricamento esplicito in misura del 1,25% del valore capitale della rendita a titolo di costo per il pagamento della rendita, nonché dell'1,00% del premio di tariffa a titolo di costo di gestione.

Le annualità, naturalmente, sono calcolate in relazione alla rateazione prescelta.

L'importo della rendita vitalizia annua si ottiene moltiplicando il capitale da convertire per il coefficiente preso in corrispondenza dell'età dell'assicurato, della rateazione della rendita nonché della tipologia di rendita prescelta, applicando il metodo dell'age shifting di seguito illustrato. L'importo ottenuto si divide per 1000.

In caso di rendita frazionata in rate sub-annuali, l'importo rateato si ottiene dividendo quello annuo per il numero di rate sub-annuali.

Ad ogni ricorrenza anniversaria la rendita vitalizia, corrisposta nell'anno precedente, verrà rivalutata sulla base di quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione.

Metodo di correzione dell'age shifting

ETÀ CONTRATTUALE: si intende l'età, espressa in anni, compiuta dall'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di sei mesi o più la data di decorrenza, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

AGE SHIFTING: consiste nella correzione dell'età contrattuale dell'Assicurato in funzione del suo anno di nascita in base alla tabella seguente:

GENERAZIONE DEI NATI	CORREZIONE DELL'ETÀ
Fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1948	+1
dal 1949 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971	-2

Esempio:

Assicurato nato il 14/11/1945

Ingresso in Assicurazione il 03/12/2012

Età contrattuale 67 anni

Age Shifting +1

Capitale maturato pari a 150.000,00 Euro

Tasso di conversione in rendita (periodicità di erogazione annuale) pari al 44,83‰

(coefficiente preso in corrispondenza dell'età $67 + 1 = 68$)

Rendita vitalizia immediata pari a 6.724,50 Euro

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE				
ETÀ	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,89	28,68	28,58	28,51
56	29,72	29,50	29,39	29,31
57	30,60	30,36	30,25	30,17
58	31,53	31,28	31,16	31,07
59	32,52	32,25	32,12	32,03
60	33,57	33,28	33,14	33,05
61	34,68	34,37	34,22	34,12
62	35,86	35,54	35,38	35,27
63	37,12	36,77	36,60	36,49
64	38,46	38,09	37,90	37,78
65	39,90	39,49	39,29	39,16
66	41,42	40,99	40,78	40,63
67	43,06	42,59	42,36	42,21
68	44,83	44,32	44,07	43,90
69	46,72	46,17	45,90	45,72
70	48,76	48,16	47,87	47,67

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
CERTA PER I PRIMI 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE				
ETÀ	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,87	28,66	28,56	28,49
56	29,70	29,48	29,37	29,29
57	30,57	30,34	30,22	30,15
58	31,50	31,25	31,13	31,05
59	32,48	32,22	32,09	32,00
60	33,52	33,24	33,10	33,01
61	34,63	34,33	34,18	34,08
62	35,80	35,48	35,32	35,22
63	37,05	36,70	36,54	36,43
64	38,37	38,01	37,83	37,71
65	39,79	39,40	39,20	39,08
66	41,29	40,87	40,67	40,53
67	42,91	42,46	42,23	42,09
68	44,64	44,15	43,91	43,75
69	46,49	45,97	45,71	45,54
70	48,49	47,92	47,64	47,45

RENDITA ANNUA IMMEDIATA VITALIZIA RIVALUTABILE
CERTA PER I PRIMI 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE				
ETÀ	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,80	28,59	28,49	28,42
56	29,62	29,40	29,29	29,22
57	30,48	30,25	30,14	30,06
58	31,39	31,15	31,03	30,95
59	32,35	32,09	31,97	31,88
60	33,37	33,10	32,96	32,87
61	34,44	34,15	34,01	33,92
62	35,58	35,28	35,12	35,02
63	36,79	36,46	36,30	36,19
64	38,06	37,72	37,55	37,43
65	39,42	39,05	38,87	38,75
66	40,86	40,46	40,27	40,14
67	42,38	41,96	41,76	41,62
68	44,01	43,56	43,34	43,19
69	45,73	45,25	45,02	44,86
70	47,56	47,05	46,80	46,64

RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE TOTALMENTE
(frazionamento annuale)
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETÀ TESTA PRINCIPALE

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
50	23,33	23,51	23,68	23,84	23,98	24,11	24,24	24,35	24,45	24,54	24,62	24,70	24,76	24,83	24,88	24,93
51	23,68	23,88	24,08	24,25	24,42	24,58	24,72	24,84	24,96	25,06	25,16	25,25	25,32	25,39	25,46	25,52
52	24,03	24,26	24,47	24,68	24,86	25,04	25,20	25,34	25,48	25,60	25,71	25,81	25,90	25,98	26,06	26,12
53	24,37	24,62	24,87	25,09	25,30	25,50	25,68	25,85	26,00	26,14	26,27	26,39	26,50	26,59	26,67	26,75
54	24,70	24,99	25,25	25,50	25,74	25,97	26,17	26,36	26,54	26,70	26,85	26,98	27,10	27,21	27,31	27,40
55	25,03	25,34	25,63	25,91	26,18	26,43	26,66	26,87	27,08	27,26	27,43	27,59	27,72	27,86	27,97	28,07
56	25,34	25,67	25,99	26,31	26,60	26,88	27,14	27,39	27,62	27,83	28,03	28,20	28,37	28,51	28,65	28,77
57	25,63	25,99	26,35	26,70	27,02	27,33	27,62	27,90	28,16	28,40	28,63	28,83	29,02	29,19	29,34	29,49
58	25,91	26,31	26,70	27,07	27,43	27,77	28,10	28,41	28,70	28,98	29,23	29,46	29,68	29,88	30,07	30,23
59	26,18	26,60	27,02	27,43	27,82	28,20	28,57	28,92	29,24	29,55	29,84	30,11	30,36	30,58	30,80	30,99
60	26,43	26,88	27,33	27,77	28,20	28,62	29,02	29,41	29,77	30,12	30,45	30,75	31,04	31,30	31,54	31,77
61	26,66	27,14	27,62	28,10	28,57	29,02	29,46	29,89	30,29	30,68	31,06	31,40	31,72	32,02	32,30	32,55
62	26,87	27,39	27,90	28,41	28,92	29,41	29,89	30,36	30,81	31,24	31,65	32,04	32,40	32,74	33,07	33,37
63	27,08	27,62	28,16	28,70	29,24	29,77	30,29	30,81	31,30	31,78	32,24	32,67	33,09	33,48	33,84	34,18
64	27,26	27,83	28,40	28,98	29,55	30,12	30,68	31,24	31,78	32,30	32,81	33,30	33,76	34,20	34,61	35,00
65	27,43	28,03	28,63	29,23	29,84	30,45	31,06	31,65	32,24	32,81	33,37	33,91	34,42	34,93	35,39	35,83
66	27,59	28,20	28,83	29,46	30,11	30,75	31,40	32,04	32,67	33,30	33,91	34,51	35,08	35,64	36,17	36,66
67	27,72	28,37	29,02	29,68	30,36	31,04	31,72	32,40	33,09	33,76	34,42	35,08	35,71	36,32	36,91	37,48
68	27,86	28,51	29,19	29,88	30,58	31,30	32,02	32,74	33,48	34,20	34,93	35,64	36,32	37,01	37,66	38,30
69	27,97	28,65	29,34	30,07	30,80	31,54	32,30	33,07	33,84	34,61	35,39	36,17	36,91	37,66	38,39	39,09
70	28,07	28,77	29,49	30,23	30,99	31,77	32,55	33,37	34,18	35,00	35,83	36,66	37,48	38,30	39,09	39,87

ETÀ TESTA REVERSIONARIA

RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE AL 75%
(frazionamento annuale)
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETÀ TESTA PRINCIPALE

ETÀ TESTA REVERSIONARIA

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
50	24,50	24,80	25,10	25,39	25,67	25,94	26,21	26,48	26,73	26,98	27,23	27,47	27,71	27,95	28,18	28,40
51	24,80	25,12	25,43	25,74	26,04	26,34	26,62	26,91	27,19	27,46	27,72	27,98	28,23	28,48	28,73	28,97
52	25,09	25,43	25,77	26,10	26,42	26,74	27,05	27,35	27,65	27,93	28,22	28,50	28,77	29,04	29,30	29,55
53	25,36	25,73	26,09	26,44	26,79	27,13	27,46	27,79	28,11	28,42	28,73	29,02	29,32	29,60	29,88	30,16
54	25,63	26,02	26,41	26,79	27,16	27,53	27,88	28,23	28,57	28,91	29,24	29,56	29,87	30,18	30,48	30,77
55	25,89	26,31	26,72	27,12	27,52	27,91	28,30	28,67	29,04	29,40	29,75	30,10	30,44	30,77	31,09	31,41
56	26,14	26,57	27,01	27,44	27,87	28,29	28,70	29,11	29,51	29,90	30,28	30,65	31,01	31,37	31,72	32,05
57	26,37	26,84	27,30	27,76	28,22	28,66	29,10	29,54	29,97	30,39	30,80	31,20	31,60	31,98	32,35	32,72
58	26,60	27,09	27,57	28,06	28,55	29,03	29,50	29,97	30,43	30,88	31,33	31,76	32,19	32,59	33,00	33,40
59	26,80	27,32	27,83	28,35	28,87	29,38	29,89	30,39	30,88	31,37	31,85	32,31	32,78	33,22	33,66	34,09
60	27,01	27,54	28,08	28,63	29,17	29,72	30,26	30,80	31,33	31,85	32,36	32,87	33,37	33,85	34,33	34,79
61	27,18	27,75	28,31	28,89	29,46	30,04	30,62	31,19	31,76	32,32	32,87	33,42	33,96	34,48	35,00	35,51
62	27,35	27,94	28,53	29,13	29,74	30,35	30,96	31,57	32,18	32,78	33,38	33,97	34,54	35,11	35,68	36,22
63	27,51	28,11	28,74	29,36	29,99	30,64	31,29	31,93	32,57	33,22	33,86	34,49	35,12	35,74	36,35	36,94
64	27,65	28,28	28,92	29,58	30,24	30,91	31,60	32,28	32,96	33,65	34,34	35,01	35,69	36,35	37,01	37,66
65	27,79	28,43	29,10	29,77	30,47	31,17	31,89	32,61	33,33	34,06	34,79	35,52	36,25	36,97	37,68	38,37
66	27,90	28,57	29,26	29,96	30,67	31,41	32,15	32,92	33,68	34,46	35,24	36,01	36,78	37,55	38,33	39,08
67	28,01	28,69	29,40	30,12	30,86	31,64	32,41	33,20	34,01	34,83	35,65	36,48	37,30	38,14	38,96	39,78
68	28,11	28,81	29,53	30,28	31,05	31,84	32,65	33,48	34,32	35,17	36,05	36,93	37,81	38,70	39,59	40,47
69	28,19	28,91	29,65	30,41	31,21	32,02	32,86	33,73	34,60	35,50	36,42	37,34	38,28	39,23	40,18	41,14
70	28,27	29,00	29,76	30,54	31,36	32,20	33,06	33,96	34,87	35,80	36,76	37,75	38,74	39,75	40,75	41,77

RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE AL 50%
(frazionamento annuale)
per ogni 1000 Euro di capitale da convertire

ETÀ TESTA PRINCIPALE

	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
50	25,81	26,25	26,70	27,15	27,60	28,07	28,53	29,00	29,48	29,97	30,45	30,95	31,45	31,96	32,47	32,99
51	26,03	26,49	26,95	27,42	27,89	28,38	28,86	29,35	29,85	30,35	30,86	31,38	31,90	32,43	32,96	33,50
52	26,24	26,72	27,20	27,69	28,18	28,68	29,19	29,70	30,22	30,74	31,27	31,81	32,35	32,89	33,46	34,03
53	26,44	26,94	27,43	27,95	28,46	28,99	29,51	30,05	30,58	31,13	31,69	32,24	32,81	33,38	33,96	34,55
54	26,64	27,15	27,67	28,20	28,74	29,28	29,83	30,39	30,95	31,52	32,09	32,68	33,27	33,86	34,47	35,09
55	26,82	27,35	27,89	28,45	29,00	29,57	30,15	30,72	31,31	31,91	32,51	33,11	33,74	34,36	34,99	35,64
56	27,00	27,55	28,11	28,69	29,27	29,85	30,45	31,06	31,68	32,29	32,93	33,56	34,20	34,86	35,52	36,19
57	27,17	27,74	28,32	28,91	29,52	30,13	30,75	31,39	32,03	32,68	33,33	34,00	34,67	35,36	36,05	36,75
58	27,32	27,91	28,51	29,13	29,75	30,40	31,05	31,71	32,37	33,06	33,74	34,44	35,14	35,86	36,59	37,31
59	27,46	28,07	28,70	29,33	29,99	30,66	31,33	32,02	32,71	33,42	34,14	34,87	35,61	36,36	37,12	37,89
60	27,60	28,23	28,88	29,53	30,21	30,89	31,60	32,32	33,05	33,78	34,54	35,30	36,08	36,86	37,66	38,46
61	27,73	28,38	29,04	29,72	30,41	31,13	31,86	32,61	33,37	34,14	34,93	35,71	36,54	37,36	38,20	39,05
62	27,85	28,51	29,19	29,90	30,61	31,35	32,10	32,88	33,67	34,47	35,30	36,13	36,98	37,85	38,73	39,62
63	27,96	28,63	29,33	30,05	30,80	31,56	32,34	33,15	33,97	34,81	35,66	36,54	37,43	38,33	39,25	40,19
64	28,05	28,74	29,46	30,20	30,96	31,75	32,56	33,39	34,25	35,11	36,01	36,91	37,85	38,80	39,76	40,75
65	28,15	28,85	29,58	30,34	31,12	31,93	32,77	33,62	34,51	35,41	36,34	37,29	38,27	39,26	40,27	41,31
66	28,22	28,94	29,69	30,46	31,27	32,09	32,96	33,84	34,76	35,69	36,66	37,65	38,67	39,70	40,77	41,86
67	28,30	29,03	29,79	30,58	31,40	32,25	33,13	34,05	34,99	35,96	36,95	37,99	39,05	40,13	41,24	42,39
68	28,36	29,10	29,88	30,68	31,53	32,39	33,30	34,23	35,20	36,21	37,24	38,31	39,42	40,54	41,70	42,90
69	28,43	29,18	29,96	30,78	31,64	32,52	33,44	34,41	35,41	36,44	37,51	38,61	39,76	40,93	42,14	43,40
70	28,48	29,24	30,03	30,86	31,74	32,64	33,58	34,57	35,59	36,66	37,75	38,90	40,08	41,31	42,57	43,88

ETÀ TESTA REVERSIONARIA

Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento Fondo "SERENO" attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. MISURA DI RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 9 del Regolamento del Fondo "SERENO", per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata.

Tale aliquota sarà rivista annualmente entro il 31 marzo di ciascun anno in base al cumulo premi delle singole posizioni in essere al 31 dicembre precedente secondo quanto dettagliato nella seguente tabella:

CUMULO PREMI IN EURO SU POSIZIONI IN VIGORE	ALIQUOTE DI RETROCESSIONE
Fino a 200.000,00	85,00%
Da 200.000,01 a 400.000,00	87,50%
Da 400.000,01 a 600.000,00	90,00%
Da 600.000,01 a 800.000,00	92,50%
Oltre 800.000,01	95,00%

L'aliquota eventualmente maggiorata come appena illustrato verrà utilizzata nella rivalutazione di ciascuna posizione alla prima rivalutazione successiva alla modifica delle aliquote di partecipazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione dell'1,00%.

B. RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA ASSICURATA

La rivalutazione, nella misura fissata, sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° marzo di ciascun anno, in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, e comporterà l'aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica calcolata a tale anniversario nella misura stabilita al punto A).

Da tale anniversario la rendita assicurata viene aumentata nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo importo assicurato. Segue che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

Regolamento della gestione separata "Serenio"

ART. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "SERENO" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto in base alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ora Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - con il Regolamento n. 38 del 03/06/2011.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

ART. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

ART. 3

La Società definisce e attua le politiche di investimento della Gestione Separata perseguendo obiettivi di stabile redditività a medio termine, una composizione del portafoglio adeguata alla struttura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati ed il contenimento della volatilità del rendimento. Le scelte di investimento privilegiano strumenti di natura obbligazionaria, di emissione governativa e societaria, denominati in euro, senza escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente. L'orizzonte temporale assunto come riferimento è basato sulle caratteristiche dei contratti collegati alla gestione separata, sull'evoluzione osservata e attesa delle strutture per scadenza dei tassi di interesse espresse dal mercato, anche in rapporto ai valori medi storicamente rilevati.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Per il complesso degli strumenti finanziari costituito da titoli azionari in euro negoziati in un mercato regolamentato, da quote di Oicr armonizzati che investono prevalentemente nel comparto azionario, flessibile o "total return", da etf, da obbligazioni convertibili denominate in euro, è fissato un limite massimo di investimento del 25,00%.

È fissato un limite massimo di investimento in obbligazioni corporate del 75,00%. Possono essere acquistati solo titoli obbligazionari con rating almeno "investment grade" (superiore o uguale a BBB- o equivalente). Variazioni di rating degli emittenti al di sotto di tale livello non implicano la vendita automatica dei titoli interessati.

Al di fuori di suddetti limiti, la Società può investire in Covered Bond emessi in euro con rating non inferiore a BBB o equivalente.

Non viene fissato un limite massimo per gli investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Non viene inoltre fissato alcun limite per gli investimenti in depositi a vista, in certificati di deposito e in depositi a tempo emessi in euro da società o enti creditizi aventi la sede sociale in uno stato membro dell'Unione Europea il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione.

È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi nel limite massimo del 5,00% del portafoglio e in fondi di investimento mobiliari e immobiliari chiusi nel limite massimo del 5,00% del portafoglio.

L'utilizzo di strumenti derivati è ammesso solo con finalità di copertura e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

La Società, al fine di assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap (ora IVASS) n. 25 del 27 maggio 2008. La Società non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui al sopracitato regolamento, fissando tuttavia un limite del 10,00% del portafoglio per quanto riguarda quote di OICR e del 2,00% per le obbligazioni.

ART. 4

Nella Gestione Separata confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima. La Gestione Separata si rivolge ad una clientela caratterizzata da una bassa propensione al rischio, con esigenze assicurative nell'area dell'investimento/risparmio.

ART. 5

Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento realizzato dalla Gestione Separata stessa.

ART. 6

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

ART. 8

Il periodo di osservazione per il calcolo del rendimento annuo della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina al 31 dicembre successivo.

ART. 9

Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione, viene calcolato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 7. Il risultato è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al prezzo di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione considerato dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata.

ART. 10

La Gestione Separata è annualmente sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

La società di revisione certifica la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata nel corso del periodo di osservazione, il rendimento annuo della stessa Gestione realizzato nel periodo di osservazione, quale descritto al precedente Art. 9, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato alla stessa data.

ART. 11

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse del Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altra gestione separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento.

In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata SERENO presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione al Contraente.

In particolare, saranno comunicate al Contraente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e i criteri di investimento delle Gestioni Separate interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

ART. 12

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni di normativa primaria o secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Giuseppe Revere 14

20123 Milano

t. +39 02 430281

f. +39 02 43811701

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it